

= 9 DIC 2022

## Verbale dell'assemblea dei soci del CIRCOLO ARCA – APS del 29/11/2022

L'anno **duemilaventidue** (2022) il giorno **ventinove** (29) del mese di **novembre** alle ore 21.00 presso la sede del circolo, sita in Imola (BO), Via Massimo Villa n° 13, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci del Circolo Arca - APS, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno precedente alle ore 23:00, al fine di deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO POST-TRASMIGRAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEL CIRCOLO ARCA - APS AL RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE) EX D. LGS. 117/2017 E SS. MM: ADEGUAMENTO/INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SECONDO LE INDICAZIONI PERVENUTE DALL'UFFICIO REGIONALE RUNTS ER E DELIBERE CONSEGUENTI
2. VARIE ED EVENTUALI

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Roberto Casadio, attuale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e nominano il Sig. Nicola Soglia quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita l'Assemblea a discutere e deliberare sul punto 1 dell'ordine del giorno.

Prende la parola Letizia Fabbri la quale illustra ai soci che l'Ufficio Regionale del RUNTS, a seguito della trasmigrazione dei dati e dei documenti degli enti iscritti nei precedenti registri (e, dunque, nel caso specifico del Circolo Arca, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale), esaminato lo Statuto attualmente vigente del Circolo ha riscontrato:

- A) la necessità di integrare la documentazione già trasmessa con:
- **atto costitutivo** (o qualora non sia possibile produrre l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, altra documentazione anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irreperibilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 DPR 445/2000).

A tal proposito si dà atto che è stato recuperato l'atto costitutivo originario del 18.03.1995 e che si provvederà alla relativa trasmissione.

- B) la necessità di modificare i seguenti articoli dello Statuto:

- Art.5, art.8, art. 11 e art. 14 laddove si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- Art. 14 laddove è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie.

A tal proposito si rileva che nulla osta a modificare tali previsioni statutarie coerentemente alle indicazioni ricevute.

In particolare, in ottemperanza a quanto richiesto dal RUNTS, si propone di modificare gli art. 5, 8, 11 e 14 come segue:

#### **Art. 5 – Membri dell'Associazione**

*Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di età (ivi compresi i minorenni), di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.*

*Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.*

*Il numero degli aderenti è illimitato.*

*Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.*

*L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non è rivalutabile, non rimborsabile ed è intrasmissibile (salvo i casi previsti dalla legge), nonché al pagamento degli eventuali corrispettivi specifici per acquisto di beni e prestazioni di servizi nell'ambito delle attività statutarie o di quelle ad esse connesse.*

~~Hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto i 18 anni di età.~~

*Il voto è singolo per ciascuno avente diritto, così come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del vigente Codice Civile.*

~~Possono accedere alle cariche sociali solo soci che abbiano la maggiore età.~~

*Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni altra prestazione personale o spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione o compenso, sia diretto che indiretto.*

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei soci**

*I soci hanno diritto a:*

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, ~~salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età~~; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 11 – L'Assemblea**

L'Assemblea è sovrana in quanto costituisce il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da esse assunta provvede l'Organo Amministrativo. ~~Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.~~

#### **Art. 14 – Quorum deliberativi**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

~~Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.~~

Rev  
22

*Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.*

*Nelle assemblee dell'Associazione hanno diritto al voto tutti gli associati ~~maggiorenni~~ ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.*

*Ciascun associato ha un voto.*

*Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.*

*Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.*

\*\*\*

L'Assemblea, previa esauriente discussione e lettura dell'intero statuto, come risultante per effetto delle modifiche sopra indicate, all'unanimità

#### APPROVA

le modifiche statutarie come sopra enunciate ed il testo dello "Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale CIRCOLO ARCA – APS", allegato al presente verbale e da considerarsi parte integrante dello stesso, in cui le predette modifiche sono state integralmente recepite

\*\*\*

Considerato che le predette modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente, personalmente o tramite suo delegato, a provvedere alla registrazione del presente Verbale e dello Statuto allegato, nonché a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti per perfezionare l'iscrizione al RUNTS.

Alle ore 22.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea

Si allega:

- STATUTO CIRCOLO ARCA - APS approvato il 29.11.2022

*Il Presidente*

Roberto Casadio

*Il Segretario*

Nicola Soglia



**STATUTO**  
**CIRCOLO ARCA – APS**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata Circolo ARCA, operante senza fini di lucro.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e/o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale ad Imola (BO), in Via Villa 13 c/o la Parrocchia di San Giovanni Evangelista (Zolino).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 – Principi ispiratori**

Il Circolo raggruppa persone e famiglie che si riconoscono nei principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e per questo intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Esso vuole innanzitutto testimoniare il Vangelo e perciò sceglie di operare come movimento ecclesiale nell'ambito della parrocchia di S. Giovanni Evangelista di Imola e più genericamente nella comunità cristiana, all'interno degli ambienti di lavoro e nella società, in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa.

Il Circolo, secondo la natura ed il ruolo propri di una forza educativa e sociale autonoma, ispira la sua testimonianza e la sua azione: a) all'insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi militanti ad una coerente assunzione di responsabilità, sia personali che di gruppo; b) ai valori della democrazia, intesa come scelta civile permanente per la costruzione di una rinnovata società pluralistica, fondata sulla dignità della persona e sulla giustizia sociale, nel quadro della più ampia solidarietà con le componenti della società civile; c) ai valori della convivenza pacifica tra i popoli e della solidarietà umana; d) alle istanze pastorali della Comunità Ecclesiale, partecipando al suo impegno di evangelizzazione e di inculturazione della fede.

**Art. 3 - Scopi e attività**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- I. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lett. C dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);

- II. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. D dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- III. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. I dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- IV. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- V. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. L dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- VI. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- VII. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. Q dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- VIII. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. U dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- IX. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. V dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- a) affrontare i problemi sociali ricercandone e attuandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani;
- b) perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita del Paese e di ogni altro organismo che sia interessato alla valorizzazione e difesa della vita;
- c) curare la formazione, morale e culturale delle persone, formandole ad un coerente impegno negli ambienti di vita e di lavoro;
- d) formare le persone a una piena partecipazione alla vita civile;
- e) tutelare e promuovere i diritti delle famiglie;
- f) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei soci;
- g) occuparsi dell'assistenza sociale e previdenziale dei soci;
- h) sensibilizzare le persone alle esigenze di umana solidarietà verso i soggetti deboli della società, nella promozione di un autentico spirito di giustizia e di fratellanza;

- i) educare ad un responsabile uso del tempo libero, finalizzato alla crescita globale della persona e ad una corretta socializzazione, anche tramite la pratica sportiva dilettantistica;
- j) promuovere, organizzare e/o gestire ogni iniziativa/evento di carattere culturale, formativo, educativo, extrascolastico, editoriale, ricreativo, ludico, sportivo dilettantistico, assistenziale, umanitario, ecologico, sociale e socio-sanitario, ecc.. e di volontariato civile e/o sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo centri estivi, oratorio, doposcuola, momenti di aggregazione, convegni, seminari...), che risponda alle aspirazioni ed alle esigenze delle persone e delle loro famiglie.

Per l'attuazione delle finalità sopra indicate il Circolo Arca potrà altresì:

- h) promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente servizi di somministrazione di bevande e alimenti, attività e campi sportivi, palestre, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli e rappresentazioni teatrali, pubblicazioni periodiche e non, attività editoriali e/o cinematografiche, biblioteche e videoteche, mostre, gite, pellegrinaggi e soggiorni, feste popolari, gare e giochi leciti, ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dall'Organo di Amministrazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L' Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L' Associazione potrà stipulare anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Le eventuali previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

#### **Art. 4 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;

- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 5 - Membri dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di età (ivi compresi i minorenni), di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di

condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non è rivalutabile, non rimborsabile ed è intrasmissibile (salvo i casi previsti dalla legge), nonché al pagamento degli eventuali corrispettivi specifici per acquisto di beni e prestazioni di servizi nell'ambito delle attività statutarie o di quelle ad esse connesse.

Il voto è singolo per ciascun avente diritto, così come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del vigente Codice Civile.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni altra prestazione personale o spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione o compenso, sia diretto che indiretto.

#### **Art. 6 – Procedura di ammissione dei soci**

L'ammissione di un nuovo associato all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da persona minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La deliberazione di ammissione è comunicata tempestivamente all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo, dopo che il socio avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Contestualmente al pagamento della quota associativa il Consiglio di Presidenza o un membro del Consiglio di Presidenza all'uopo delegato consegna al nuovo socio la tessera del C.S.I. - Centro Sportivo Italiano, ente a cui l'Associazione è affiliata.

### **Art. 7 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso volontario;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione:
  - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso/le dimissioni** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera di esclusione, contenente l'indicazione degli addebiti e le motivazioni, deve essere comunicata al socio escluso mediante raccomandata A/R e/o raccomandata a mani e/o a mezzo mail con attestazione di avvenuta consegna.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Parroco pro tempore della Parrocchia di San Giovanni Evangelista (Zolino), che opera in qualità di probiviro. La decisione del Parroco è inappellabile.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci, conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo o confermato dal Parroco.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 8 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 9 – Soci volontari e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Come anticipato all'art. 4 del presente statuto la qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

#### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (c.d. Consiglio di Presidenza);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se previsto per legge

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 11 - L'Assemblea**

L'Assemblea è sovrana in quanto costituisce il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da esse assunte provvede l'Organo Amministrativo.

#### **Art. 12 - Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, inviata agli associati per posta ordinaria e/o per il tramite di ausili telematici (mail, pec, chat whatsapp...) almeno 5 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione, se esistente.

Revis

Nd 2.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio di Presidenza o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. dissenzienti; alla attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 13 – Quorum costitutivi**

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

#### **Art. 14 – Quorum deliberativi**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle assemblee dell'Associazione hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

#### **Art. 15 – Competenze**

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

### **Art. 16 – L'Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione (c.d. Consiglio Direttivo) è formato da un numero dispari di membri, e più precisamente:

- 5 membri se il Circolo ha meno di cinquanta iscritti;
- 9 membri se il Circolo ha da cinquanta a centocinquanta iscritti;
- 11 membri se il Circolo ha più di centocinquanta iscritti

eletti dall'Assemblea dei soci.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e l'Amministratore.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

La rappresentanza legale del Circolo è affidata al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

L'Organo di Amministrazione può nominare un delegato per il settore giovanile e delegati per specifiche attività, anche al di fuori dei suoi membri. In quest'ultimo caso i delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto meramente consultivo.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, in qualità di Assistente Spirituale e di Probiviro, il Parroco della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista - Zolino di Imola.

Qualora, durante il mandato, venga a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.. Il Consiglio di Presidenza si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso, l'Assemblea convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio di Presidenza.

### **Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- decide l'ammontare dei corrispettivi specifici per cessione di beni e prestazioni di servizi;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 18 – Convocazione, quorum costitutivi e voto**

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail ovvero con l'ausilio di altri strumenti quale whatsapp o simili, almeno 2 gg giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

L'Organo di Amministrazione è di regola convocato ogni due (mesi) e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 19 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione medesimo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la tempestiva convocazione dell'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

In occasione dell'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio relaziona ai soci sull'attività dell'anno, sull'andamento dell'associazione e sugli obiettivi futuri.

#### **Art. 20 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, qualora venga istituito per libera decisione dall'Assemblea ovvero nei casi

imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 21 - Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

### **Art. 22 - Scioglimento**

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

### **Art. 23 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

### **Art. 24 - Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. 3.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e

I. ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

II, nonché l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Il presente statuto, modificato ed approvato dall'Assemblea dei soci del 29/11/2022, si compone di 13 pagine, 24 articoli di cui questo è l'ultimo.

Il Presidente  
Roberto Casadio



Il Segretario  
Nicola Soglia

